

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE e REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI TRAMITE FONDO ECONOMALE di UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

Premessa

Umbria TPL e Mobilità S.p.A. la società svolge le funzioni di agenzia unica per la mobilità ed il trasporto pubblico locale ai sensi, nel rispetto e con le modalità di cui alla legge regionale 2 aprile 2015 n. 9: "ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422).

Il presente regolamento disciplina, secondo quanto previsto e consentito dall'art. 36 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, le modalità di acquisizione presso terzi di lavori, forniture e servizi funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 118 del Codice con importo stimato inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indicate dall'art. 35 comma 2 del Codice. In particolare, come indicato all'art. 36 comma 8 del Codice, le Imprese Pubbliche per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, che comunque deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

Art. 1 – Normativa di riferimento e definizioni

1.1. La normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 2 servizi postali, dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per quanto ancora applicabile in base al regime transitorio.

1.2. Nel presente Regolamento si intende pertanto per: Direttiva: la Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014; Codice: il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

1.3. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 ed all'art 28 (contratti misti di appalto) del Codice.

1.4. Resta salva la facoltà di applicare, nel rispetto del principio di proporzionalità, altre disposizioni non espressamente richiamate tra quelle applicabili ai settori speciali.

Art. 2 - Ambito di applicazione

2.1 Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea della società UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A., ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2.2. L'attività negoziale del presente Regolamento si esplica con la stipulazione di ordini di fornitura e contratti di appalto di lavori, servizi e forniture funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 118 del Codice.

2.3. Il presente Regolamento non si applica:

a) agli appalti e concessioni che siano esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui agli artt. 17 e 18 del Codice 1;

b) agli appalti e concessioni tra enti e amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 5 del Codice;

c) agli appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture di cui all'art. 6 del Codice;

d) agli appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata di cui all'art. 7 del Codice;

e) agli appalti e concessioni per attività direttamente esposte alla concorrenza di cui all'art. 8 del Codice;

f) agli appalti e concessioni di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo di cui all'art. 9 del Codice;

g) agli appalti per le attività indicate all'art. 10 del Codice;

h) agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi di cui all'art. 13 del Codice;

i) agli appalti aggiudicati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata in base ad un diritto esclusivo di cui all'art. 14 del Codice.

2.4 Il presente Regolamento si applica invece ai servizi legali di cui all'allegato IX al Codice. Tale fattispecie ricorre quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione, da adeguare alle utilità indicate da UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A., per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato.

Art. 3 - Principi generali

3.1 I principi che regolano le azioni e le attività di UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A., relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto dei principi del Trattato CE di libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, della parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza.

3.2 I concorrenti devono essere informati della circostanza che Umbria TPL e Mobilità S.p.A. ha adottato il Codice Etico e il modello organizzativo di gestione ex D.lgs. 231/01 e ne devono accettare le regole.

3.3 UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A., nelle procedure di acquisto di cui al presente Regolamento, opera nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione cui è assoggettata.

3.4 Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitino la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.

3.5 Non possono essere richieste garanzie o imposte penalità di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. all'adempimento.

3.6 Al contempo, le procedure, le azioni e le attività dovranno conformarsi ai principi di economicità, efficacia, ed efficienza, con l'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, e pertanto le procedure saranno improntate a criteri di snellezza nei processi di acquisto.

Art. 4 - Soglie e metodo di calcolo del valore stimato dell'affidamento

4.1 Le soglie di rilevanza comunitaria per i settori speciali, al 1° gennaio 2018 risultano attualmente pari, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e compresi gli oneri di sicurezza, a Euro 5.548.000,00 per i lavori e a Euro 443.000,00 per servizi e forniture.

4.2 Il riferimento al valore delle predette soglie, per quanto di rilievo ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si deve intendere aggiornato in modo automatico ad ogni eventuale variazione dei rispettivi importi.

4.3 Il valore dell'appalto da stipulare è calcolato considerando l'importo massimo di spesa stimato, al netto dell'IVA, compresa qualsiasi forma di opzione, rinnovo o premio previsti in favore degli appaltatori.

4.4 Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui è avviata la procedura di affidamento del contratto.

4.5 Per gli appalti di durata pluriennale, si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

4.6 In ipotesi di suddivisione per lotti, occorre considerare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti.

4.7 Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

a) per i servizi assicurativi, il premio e altre forme di remunerazione;

b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari, gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c) per gli appalti riguardanti la progettazione, gli onorari, le commissioni e altre forme di remunerazione;

4.8 Per quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 35 del Codice.

Art. 5 - Divieto di artificioso frazionamento

5.1 Il valore di un appalto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere la disciplina prevista dalla parte II del Codice per gli affidamenti sopra soglia comunitaria.

5.2 Analogamente non sono consentiti affidamenti di servizi o forniture aventi carattere continuativo per periodi inferiori all'anno, salvo per comprovate e motivate esigenze nonché per l'approvvigionamento di beni o servizi necessari al funzionamento di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. i cui prezzi sul mercato siano soggetti a un costante fluttuazione.

Art. 6 – Soglie per le procedure di gara

Soglie per le procedure di gara, anche tramite invito Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al precedente art. 4, si procederà come segue:

6.1 fasce di affidamento lavori servizi e forniture:

a. per importi inferiori a Euro 10.000,00 l'affidamento può essere effettuato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione

diretta. Per quanto riguarda inoltre spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali, Umbria TPL e Mobilità S.p.A. potrà ricorrere all'utilizzo del proprio fondo economale, a condizione che: si tratti di spese rientranti nel limite di importo di € 500,00 ad operazione per un massimo di € 3.000,00 di fabbisogno mensile stimato; non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto. L'utilizzo di tale fondo è disciplinato per mezzo dello specifico Regolamento che costituisce l'ALLEGATO A al presente documento.

b. per importi superiori a Euro 10.000,00 e fino a 20.000,00, l'affidamento può essere effettuato in modo diretto, previa consultazione di due o più operatori economici, ove sussistano in numero tale soggetti idonei.

c. per importi superiori a Euro 20.000,00 e inferiori a 40.000,00, l'affidamento può essere effettuato in modo diretto previa consultazione di tre o più operatori economici, ove sussistano in numero tale soggetti idonei, preferibilmente tramite gli elenchi e i curricula in possesso di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. o altri elenchi disponibili (es. elenchi Regione Umbria, ecc....).

6.2 fasce di affidamento lavori:

a. valori pari o superiori a Euro 40.000,00 e inferiori a Euro 150.000,00: i lavori possono essere affidati:

(i) dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiore a 3 preferibilmente tramite liste di Operatori economici, se esistenti per la categoria merceologica di riferimento o

(ii) dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiore a 3, ove sussistano in numero tale soggetti idonei o

(iii) tramite affidamento diretto per mezzo di specifico provvedimento dell'Organo di amministrazione di Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

b. valori pari o superiori a Euro 150.000,00 e inferiori a Euro 1.000.000,00: affidamento mediante procedura ad invito. I lavori sono affidati:

(i) dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiori a 5 preferibilmente tramite liste di Operatori economici, se esistenti per la categoria merceologica di riferimento o

(ii) dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiori a 5, ove sussistano in numero tale soggetti idonei. Per gli affidamenti di cui al presente comma, è in ogni

caso fatta salva la facoltà di procedere tramite procedure ordinarie e dunque tramite procedura aperta o ristretta.

c. valori pari o superiori a Euro 1.000.000,00 e inferiori a Euro 5.548.000,00: affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 123 del D.lgs. 50/2016.

6.3 fasce di affidamento dei servizi e delle forniture:

a. valori pari o superiori a Euro 40.000,00 e inferiori a Euro 150.000,00: i servizi e le forniture possono essere affidati

(i) dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiore a 3 preferibilmente tramite liste di Operatori economici, se esistenti per la categoria merceologica di riferimento o

(ii) dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiore a 3, ove sussistano in numero tale soggetti idonei o

(iii) tramite affidamento diretto per mezzo di specifico provvedimento dell'Organo di amministrazione di Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

b. valori pari o superiori a Euro 150.000,00 e inferiori a Euro 443.000,00; i servizi e le forniture sono affidati:

(i) dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiori a 5 preferibilmente tramite liste di Operatori economici, se esistenti per la categoria merceologica di riferimento o

(ii) dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiori a 5, ove sussistano in numero tale soggetti idonei. In ogni caso è fatta salva la facoltà di procedere tramite procedure ordinarie e dunque tramite procedura aperta o ristretta.

Art. 7 – Ruoli – Attribuzioni – nomina del Responsabile del Procedimento

7.1. In applicazione del comma 10 del Codice, Umbria TPL e Mobilità S.p.A. nominerà il Responsabile del Procedimento in relazione alle varie fasi del procedimento stesso, tenuto anche conto di quanto indicato in merito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

7.2. Spetta dell'Organo di amministrazione di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. la nomina della Commissione di Gara, in caso di procedure aggiudicate in base al criterio del minor prezzo, o della Commissione Giudicatrice in caso di procedure aggiudicate in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 8 - Procedure di gara – Requisiti di partecipazione - Criteri di aggiudicazione

8.1 Per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 i singoli atti di gara dovranno dare evidenza del criterio di aggiudicazione scelto.

8.2 I termini entro i quali il concorrente è chiamato a presentare la propria domanda di partecipazione nelle procedure ristrette e in quelle negoziate o comunque ad invito, nonché il termine entro il quale il concorrente è chiamato a presentare offerta nelle procedure aperte saranno fissati di volta in volta avuto riguardo alla natura e alla complessità dell'appalto.

8.3 I requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi saranno determinati avuto riguardo a quanto stabilito dal Codice in relazione alla tipologia ed all'importo del contratto, mentre i requisiti generali saranno determinati in base a quanto stabilito dall'art. 80 del Codice stesso.

8.4 Nelle procedure negoziate e comunque ad invito, gli atti di gara dovranno indicare la presenza di eventuali fasi di rilancio e trattativa diretta, sia sotto il profilo tecnico che economico, specificando, ove ritenuto opportuno, in via preventiva il numero di concorrenti che abbiano presentato le offerte migliori in base alla graduatoria, con i quali avverrà la negoziazione finale.

8.5 Per importi pari o superiori a Euro 40.000,00 è sempre possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando nei casi previsti dall'art. 125 del Codice, circostanza che deve essere attestata con specifico provvedimento dell'Organo di amministrazione di Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

8.6 Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del Codice per i settori ordinari, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a Euro 2.000.000,00 qualora si disponga di un progetto esecutivo firmato da un ingegnere abilitato e tutte le caratteristiche qualitative siano compiutamente definite, a prescindere dalle modalità di affidamento;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo fino a Euro 40.000,00 ed inoltre per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e sino alla soglia di cui all'art. 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. La ripetitività sarà valutata in funzione di esperienze consolidate, con riferimento ai capitoli tecnici ed

alle caratteristiche qualitative delle prestazioni definite da Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

8.7 In ipotesi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o la lettera d'invito dovrà indicare i criteri di valutazione delle offerte, e i punteggi massimi attribuibili e gli eventuali sub-criteri, sub-pesi o subpunteggi cui dovrà attenersi la Commissione Giudicatrice nella propria valutazione; resta ferma la possibilità di determinare soglie minime di punteggio dell'offerta tecnica al di sotto delle quali le offerte non sono ritenute idonee all'aggiudicazione.

8.8 Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 95 comma 10, per tutte le forniture senza posa in opera e per tutti i servizi che non prevedano assistenza tecnica on site, non sarà necessaria l'indicazione dei costi della manodopera.

8.9 Per importi da Euro 40.000,00 e fino alla soglia Comunitaria, le operazioni di gara saranno svolte da apposita Commissione di Gara, composta da un membro unico (normalmente coincidente con il Responsabile del procedimento designato) e da due testi, nelle procedure esperite con il criterio del minor prezzo. La Commissione di Gara verrà affiancata da una Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica in numero dispari fino a un massimo di cinque componenti, nel caso di procedure esperite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

8.10 E' in ogni caso fatta salva la facoltà di procedere analogamente anche per gli affidamenti fino a Euro 40.000,00 qualora ritenuto opportuno.

8.11 La nomina della Commissione di Gara o della Commissione Giudicatrice avviene ad opera dell'Organo di amministrazione di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina della Commissione Giudicatrice dovrà avvenire successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

8.12 Ogni seduta della Commissione di Gara o della Commissione Giudicatrice dovrà essere debitamente documentata.

8.13 Salvo quanto previsto dal successivo art. 11 in tema di anomalia delle offerte, in esito all'apertura delle offerte economiche, la Commissione di Gara provvederà a stilare la graduatoria finale ed a formulare la proposta di aggiudicazione a mezzo del verbale di gara.

8.14 In caso di procedura negoziata o comunque ad invito, Umbria TPL e Mobilità S.p.A. dovrà garantire, di norma, la rotazione degli operatori economici; in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, Umbria TPL e Mobilità S.p.A. ove

possibile, svolgerà una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad indentificare i possibili operatori economici da invitare.

8.15 Ai sensi dell'art. 131 del Codice, in caso di procedura ristretta, negoziata o comunque ad invito, le richieste d'offerta possono essere inviate a mezzo posta, posta elettronica o posta elettronica certificata e devono contenere, oltre quanto necessario ad emettere l'ordine, anche l'indicazione del termine fissato per la presentazione delle offerte in busta chiusa, ove le modalità dell'invito a presentare offerta lo richiedano.

Art. 9 - Regimi di pubblicità

9.1 I regimi di pubblicità sono distinti in relazione agli importi dei singoli affidamenti.

9.2 Per i lavori d'importo superiore a Euro 1.000.000,00 e fino a Euro 5.548.000,00 il bando sarà pubblicato sul sito informatico di Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

9.3 Per gli affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e fino alla soglia Comunitaria, Umbria TPL e Mobilità S.p.A. provvederà alle pubblicazioni previste all'art. 36 del Codice.

Art. 10 - Aggiudicazione – Stipula del contratto o emissione di ordine

10.1 Se non diversamente prescritto dal bando di gara si potrà procedere ad aggiudicazione anche nel caso in cui risulti ammessa una sola offerta valida.

10.2 In ipotesi di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta, salvo diversa previsione degli atti di gara, si procede mediante rilancio ed in caso di ulteriore parità, mediante sorteggio.

10.3 Una volta intervenuta l'aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto o, avuto riguardo alla natura del contratto e alle circostanze, alla sola emissione di un ordine di fornitura. L'ordine dovrà, comunque, contenere la descrizione dell'oggetto, i termini di esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, i termini e le modalità di pagamento ed i riferimenti al Codice Etico.

Art. 11 - Anomalia delle offerte

11.1 La verifica dell'anomalia dell'offerta spetta al Responsabile del Procedimento, che si può avvalere della Commissione di Gara o della Commissione Giudicatrice. Se prevista nella documentazione di gara o, in ogni caso, ove richiesto dalla Commissione di Gara o dalla Commissione giudicatrice, si procederà a sottoporre una o più offerte alla verifica di anomalia. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del minore prezzo, il metodo per individuare le offerte da sottoporre a verifica sarà sorteggiato fra quelli previsti dall'art. 97 comma 2 lettere c) e d) del Codice. Il

sorteggio sarà effettuato senza necessità di seduta pubblica, alla presenza di un testimone. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica di anomalia sarà effettuata secondo quanto previsto all'art. 97 comma 3 del Codice.

11.2 Qualora vi sia una pluralità di offerte da sottoporre a verifica, esse saranno esaminate contemporaneamente dalla Commissione di Gara o dalla Commissione Giudicatrice e la formazione della graduatoria finale oltre che la proposta di aggiudicazione seguiranno la conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia; qualora l'offerta sospettata di anomalia sia solo quella del primo in graduatoria, sarà comunque formata la graduatoria finale e la verifica di anomalia precederà il provvedimento di aggiudicazione.

11.3 Le giustificazioni saranno richieste per iscritto, assegnando all'offerente un termine non inferiore a otto giorni; ulteriori precisazioni saranno richieste sempre in forma scritta, assegnando un termine non inferiore a tre giorni. Le richieste di giustificazioni avranno a riferimento quanto previsto all'art. 97 commi 4 e 5 del Codice.

11.4 Qualora persista il sospetto di anomalia, l'offerente è convocato presso la sede di Umbria TPL e Mobilità S.p.A., con preavviso non inferiore a tre giorni, per un contraddittorio conclusivo.

11.5 Qualora l'offerente non si presenti alla data stabilita senza addurre un giustificato e documentato motivo, si prescinderà dalla sua audizione.

11.6 Fatto salvo quanto sopra, l'Organo di amministrazione di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. per i provvedimenti di cui al precedente art. 8, può sempre richiedere alla Commissione di Gara che venga compiuta l'analisi della congruità dell'offerta aggiudicataria o di altre offerte. In tale ipotesi l'eventuale proposta di aggiudicazione avverrà una volta concluso il sub procedimento di verifica dell'anomalia.

11.7 E' consentita la nomina di soggetti esperti, esterni alla Commissione di Gara ed alla Commissione Giudicatrice e/o a Umbria TPL e Mobilità S.p.A., con compiti di consulenza e assistenza alla Commissione di gara nella disamina di aspetti specifici necessari a valutare la congruità delle offerte.

Art. 12 - Condizioni di esecuzione del contratto

12.1 Le condizioni di esecuzione che l'appaltatore è chiamato a rispettare saranno dettate da appositi capitolati tecnici/prestazionali, la cui accettazione sarà richiesta quale condizione essenziale per la presentazione dell'offerta.

12.2 Nei capitolati, qualora ritenuto opportuno, saranno inseriti tra l'altro gli importi delle penali da applicare in relazione a inadempimenti specifici, le ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento o grave ritardo nell'esecuzione della commessa, gli eventuali meccanismi di revisione del corrispettivo per contratti relativi a servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, di durata superiore all'anno solare.

12.3 In relazione all'importo e/o alla natura dell'appalto, con particolare riferimento all'art. 103, comma 11 del Codice (importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta), è facoltà di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. non richiedere al concorrente la presentazione di cauzione provvisoria, così come di non richiedere la presentazione della cauzione definitiva e/o delle polizze assicurative.

12.4 La cessione di crediti dell'Appaltatore è soggetta ad autorizzazione espressa di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. secondo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 106 del Codice. 12.5 L'eventuale subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010. 12.6 Si applicano le regole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (con riferimento alle indicazioni operative fornite dall'A.N.A.C. nelle Determinazioni n. 8/2010, n. 10/ 2010 e n. 4/2011 e alle FAQ presenti sul sito A.N.A.C.).

**Allegato A: Regolamento per la gestione degli acquisti tramite fondo economale;
Allegato B: Artt. 17, 17-bis, 18 del D.Lgs. n. 50/2016**

Allegato A - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI TRAMTE FONDO ECONOMALE

1. Premessa A seguito della entrata in vigore delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, contenute all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (Piano straordinario contro le mafie), l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ha emanato alcune determinazioni per la corretta interpretazione ed applicazione di detta normativa e ha chiarito anche che le spese effettuate utilizzando il fondo economale sono sottratte alla disciplina della ordinaria tracciabilità, sono escluse

dall'obbligo di richiedere il codice CIG ed ammettono l'utilizzo dei contanti, nel rispetto della normativa vigente, a condizione però che:

- a. si tratti di spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione);
- b. si tratti di spese rientranti nel limite di importo prefissato;
- c. non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto.

La società Umbria TPL e Mobilità S.p.A., nel rispetto delle precitate indicazioni, intende regolamentare e snellire le procedure di acquisto di taluni beni e servizi.

2. Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento detta la disciplina per il funzionamento del fondo economale della Società, nonché la elencazione e le modalità di acquisto dei beni e servizi che rientrano nella nozione di spese minute e di non rilevante entità, ovvero acquisti di beni e servizi che sia necessario disporre con urgenza e/o in tempi comunque non compatibili con le ordinarie procedure. È vietato fare uso del fondo economale per lavori o l'acquisto di beni e servizi di cui al presente regolamento, per esigenze dettate da stati di necessità o urgenza, dovuti a ritardi nella programmazione dell'approvvigionamento. Beni e servizi rientranti tra quelli acquisibili per mezzo del fondo economale consentono la trattativa con un unico soggetto, nel rispetto – per quanto possibile – dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, nonché tutela della concorrenza ed il relativo pagamento può essere effettuato con modalità di tracciabilità attenuate (bonifico, POS, Carta di Credito) o anche in contanti per pronta cassa (contestualmente all'acquisto).

3. Organizzazione del Servizio di Cassa. Il servizio di cassa è inserito all'interno dell'Ufficio Contabilità ed è affidato alla persona incaricata della tenuta della contabilità generale della società che, per tale servizio, assume anche il ruolo di Cassiere. L'organo di amministrazione può individuare, eventualmente, altro dipendente da assegnare al servizio con specifiche funzioni di Cassiere. In caso di assenza od impedimento del Cassiere, il servizio è temporaneamente affidato ad altro dipendente designato a tale scopo.

4. Fondi a disposizione del Cassiere. Per le spese da effettuare a mezzo del servizio di cassa, viene affidato al Cassiere un limite di utilizzo di € 3.000,00 (Euro tremila/00) e che costituisce il presunto fabbisogno mensile per l'effettuazione dei pagamenti relativi alle spese di cui al successivo art. 5. Al Cassiere e agli addetti è vietato fare un uso delle somme in cassa diverso da quello per il quale le stesse sono destinate.

5. Tipologie delle spese. Con il servizio di cassa si fa fronte alle spese minute, per le quali è indispensabile il pagamento immediato, entro il limite massimo di € 500,00 (Euro cinquecento/00), al netto dell'I.V.A., per ciascuna operazione.

Le spese per le quali è possibile eseguire il pagamento in contanti sono:

5.1 acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature in genere;

5.2 interventi di piccola manutenzione sugli immobili e relativi impianti;

5.3 acquisto di stampati, modulistica, cancelleria e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;

5.4 spese per riproduzioni grafiche, riproduzioni di disegni, rilegatura volumi, sviluppo foto;

5.5 spese postali e telegrafiche, per l'acquisto di valori bollati, per spedizioni a mezzo servizio ferroviario, postale o corriere;

5.6 spese per riparazione, manutenzione o recupero di automezzi, spese per tasse di proprietà, nonché per l'acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti;

5.7 acquisto di libri, software e pubblicazioni tecnico-scientifiche, acquisto di manuali tecnici e amministrativi;

5.8 spese per abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;

5.9 spese per pubblicazioni obbligatorie per legge, nonché per registrazione, trascrizione, visure catastali, oneri tributari in genere; 13

5.10 acquisti urgenti di vestiario e dispositivi di sicurezza per il personale avente diritto;

5.11 rimborso spese per trasferte e missioni (viaggio, pernottamento e pasti) da parte degli Organi Statutari e del personale dipendente, debitamente autorizzati;

5.12 spese di rappresentanza;

5.13 spese relative ad allestimenti per manifestazioni, convegni, mostre, fiere, attività promozionali, etc;

5.14 ogni altra spesa minuta ed urgente, di carattere diverso da quella sopra indicata, necessaria per il funzionamento degli uffici e servizi della Società, per la quale sia indispensabile il pagamento in contanti, purché nei limiti sopra indicati.

6. DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva. Oltre ai casi previsti per Legge, sono esonerati dalla verifica della regolarità contributiva, nel limite dell'applicazione del presente Regolamento: – Servizi alberghieri e ristorazione; – Servizi di trasporto;

– Servizi ricreativi, culturali e sportivi; – Acquisto di altri beni e servizi di cui al precedente art. 5, di carattere non ripetitivo, nel limite di spesa ivi indicato.

7. Pagamenti della Cassa Economale. E' onere del Cassiere effettuare i pagamenti di tutte le spese specificate al precedente articolo 5, attuando la procedura di seguito indicata. I pagamenti vengono effettuati dietro presentazione di richieste documentate. Possono essere erogate anticipazioni di cassa per il sostenimento di tutte le tipologie di spesa previste dal presente regolamento. Le anticipazioni per le spese di viaggio in genere (per convegni, seminari di studio, missioni ecc.), laddove richieste, vengono erogate su presentazione di idonei giustificativi.

Il sospeso di cassa derivante dall'anticipazione viene estinto con la presentazione della specifica documentazione di spesa entro il giorno lavorativo successivo o, nel caso di anticipazione per le spese di viaggio, entro il giorno lavorativo successivo al rientro. Per ogni operazione, la spesa non può superare il limite massimo indicato nel precedente art. 5. Nessuna richiesta di fornitura o servizio può essere artificiosamente frazionata allo scopo di far rientrare la spesa nel limite suindicato.

8. Doveri del Cassiere e degli addetti al servizio di Cassa. Il Cassiere è personalmente responsabile delle somme ricevute o comunque riscosse sino a che non ne abbia ottenuto regolare scarico. Risponde del suo operato direttamente all'organo di amministrazione. Gli addetti al servizio di cassa sono responsabili dei fondi custoditi, delle operazioni svolte, della conservazione dei giustificativi, nonché della corretta registrazione delle operazioni. Sono altresì tenuti all'osservanza delle direttive impartite dal responsabile dell'area contabilità connesse all'organizzazione. Eventuali furti devono essere immediatamente segnalati all'organo di amministrazione ed al responsabile dell'area e denunciati all'autorità competente. Le differenze di cassa eventualmente risultanti all'atto della chiusura giornaliera di cassa, devono essere comunicate immediatamente al responsabile dell'area. In ambedue le ipotesi previste nel comma precedente, si procederà ad apposita istruttoria; la stessa sarà finalizzata ad individuare, nel caso di eccedenze, il destinatario del rimborso e, ove non sia possibile, all'individuazione della corretta contabilizzazione delle somme; nel caso di differenze negative, sentiti gli addetti alla cassa, si accerteranno i motivi delle stesse e, in caso di responsabilità, si procederà al reintegro delle somme da parte del responsabile dell'ammacco, salvo l'eventuale procedimento disciplinare ove ne ricorrano gli estremi.

15 Allegato B – Art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 Art. 17. Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi

1. Le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

2) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

3) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

4) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

5) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

6) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

7) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; g) concernenti i contratti di lavoro;

h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

j) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.